

## **TI\_GERICHTE 12.2007.9 vom 24. Mai 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-05-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2007.9](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2007.9)

FR: TI\_GERICHTE 12.2007.9 du 24 mai 2007

IT: TI\_GERICHTE 12.2007.9 del 24 maggio 2007

### **Regeste**

Contestazione sull'ammontare dello stipendio.

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Secondo il Pretore, l'istante avrebbe dovuto contestare tempestivamente, ovvero entro la fine del mese di marzo di ogni anno, gli "attestati-ricevuta" sulla trattenuta dell'imposta alla fonte ricevuti dalla convenuta, tanto più che sugli stessi era indicata l'applicazione della tabella A e la possibilità di chiedere una formale decisione sull'assoggettamento. Non essendosi il contribuente avvalso di simile possibilità, gli stessi sono cresciuti in giudicato dal profilo fiscale. A torto egli cerca quindi di addossare ora i propri errori sulla convenuta, poiché la logica testé citata vale, prosegue il Pretore, anche per i rapporti di natura privata. D'altra parte, attendendo cinque anni prima di contestare la trattenuta, l'istante avrebbe dato comunque tacitamente il suo accordo alla riduzione salariale dovuta alla trattenuta in questione.

#### **E. 2**

L'appellante, facendo riferimento alla sentenza del Tribunale federale 30 maggio 2006 menzionata dal primo giudice (inc. 4P.79/2006), sostiene anzitutto che la crescita in giudicato dal profilo fiscale non ha conseguenze sul piano civilistico (appello, pag. 5 in basso). A ragione. Nella sentenza testé citata, dove la contestazione da parte del lavoratore all'Ufficio delle imposte era stata ritenuta inammissibile poiché tardiva e il lavoratore aveva quindi intentato causa contro il suo datore di lavoro, il Tribunale federale ha illustrato che la circostanza, per quest'ultimo, di aver proceduto a trattenute troppo elevate, nel frattempo cresciute in giudicato dal punto di vista fiscale, non stava ancora a significare che egli era esonerato dal suo obbligo contrattuale di pagare lo stipendio al lavoratore giusta l'art. 322 cpv. 1 CO (sentenza citata, consid. 3). Ciò posto, occorre valutare se nel caso concreto tale giurisprudenza giova all'appellante.

#### **E. 3**

L'istante rimprovera al primo giudice di aver ritenuto fondamentale la mancata contestazione per ben cinque anni delle attestazioni di trattenuta dell'imposta alla fonte. L'appellante sostiene che il datore di lavoro ha l'obbligo di proteggere la personalità del lavoratore (art. 328 CO), nella quale sono compresi anche i suoi interessi economici. In difetto di che, vi è una violazione contrattuale giusta l'art. 97 cpv. 1 CO. Spettava quindi alla convenuta discolarsi e non, come deciso dal Pretore, all'istante. Tanto più che, sempre secondo l'appellante, la controparte mai avrebbe invocato una colpa del lavoratore. D'altra parte, egli sostiene di essere arrivato in Svizzera nel 1993 senza nemmeno conoscere la lingua italiana e di essersi fidato dell'attività svolta dall'ufficio contabile della convenuta.

Egli allega di non avere nozioni di diritto fiscale e che non gli poteva essere imposto di rivolgersi a uno specialista in tal campo per verificare gli "attestati-ricevuta" relativi alla trattenuta dell'imposta alla fonte (appello, pag. 5 segg.). L'appellante si lamenta infine che il Pretore abbia accertato l'esistenza di un accordo tacito circa la riduzione di salario. A suffragio della sua tesi invoca da un lato la sentenza del Tribunale federale testé citata (sopra, consid. 2), e dall'altro sostiene che la convenuta non aveva inteso ridurre lo stipendio, ma ha commesso un grossolano errore di calcolo, di modo che alcun accordo poteva perfezionarsi (appello, pag. 9).

### **E. 3.1**

Come spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo) e illustrato nella sentenza del Tribunale federale cui lo stesso appellante fa riferimento (sopra, consid. 2: sentenza del Tribunale federale 4P.79/2006 del 30 maggio 2006 consid. 3 in basso), la pretesa in questione non si fonda sull'art. 328 CO, bensì sull'obbligo, per il datore di lavoro, di pagare lo stipendio pattuito (art. 322 cpv. 1 CO). Questa Camera, così come ha precisato il primo giudice (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo), ha già avuto modo di ammettere l'esistenza di un accordo tacito alla riduzione salariale da parte del lavoratore, in caso di mancata contestazione del nuovo stipendio durante tre mesi (inc. 12.2005.68 dell'11 aprile 2006 consid. 3 e inc. 12.2003.68 del 13 maggio 2004 consid. 5; cfr. da ultimo: Tobler/Favre/ Munoz/Gullo ehm, *Arbeitsrecht*, Losanna 2006, n. 1.12 ad art 322 CO).

### **E. 3.2**

Nella fattispecie, l'istante ha ricevuto dalla convenuta all'inizio di ogni anno (gennaio o febbraio) degli "attestati-ricevuta" sulla trattenuta dell'imposta alla fonte (doc. da Q a V). Negli stessi era indicata sia l'aliquota sia la tabella utilizzata per il prelievo dell'imposta mediante trattenuta dallo stipendio. In calce agli "attestati-ricevuta" figurava una menzione con la quale si rendeva attento il lavoratore che se intendeva contestare la trattenuta d'imposta avrebbe potuto richiedere all'Ufficio delle imposte alla fonte una decisione sull'esistenza e sull'estensione dell'assoggettamento. Tale richiesta doveva essere presentata per iscritto e motivata entro il 31 marzo dell'anno che seguiva l'assoggettamento. Il lavoratore era quindi reso attento al fatto che, nel proprio interesse, avrebbe dovuto controllare tali attestati e, in caso di disaccordo, provocare una decisione dell'Ufficio delle imposte. Per cinque anni, ossia dall'inizio del 1996 fino alla fine del 2000, il lavoratore non ha obiettato alcunché e ha contestato la trattenuta relativa agli anni dal 1995 al 1999 solo nel settembre 2005 (doc. O). In simili circostanze, la sua tesi, secondo la quale non aveva motivo di dubitare della correttezza degli attestati, redatti dall'ufficio contabile di una grande azienda come la convenuta, non può quindi essere condivisa.

### **E. 3.3**

Poco sussidia alle argomentazioni dell'istante, inoltre, il rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4P.79/2006 del 30 maggio 2006. In tale occasione, invero, esso si è pronunciato sulla questione della competenza per materia, decidendo che una simile causa contro il datore di lavoro era di competenza del tribunale civile e non di quello amministrativo, poiché fondata sull'applicazione del diritto del lavoro e le norme di diritto tributario erano applicabili solo a titolo pregiudiziale. Certo, come detto (sopra, consid. 2), il Tribunale federale ha precisato che la tardività di una richiesta alle autorità fiscali non pregiudica la causa civile, ma senza decidere la questione di sapere se, nel caso concreto, le pretese del lavoratore erano giustificate. Nemmeno giova all'appellante addurre che il datore di

lavoro non intendeva ridurre lo stipendio, ma aveva semplicemente commesso un errore nell' applicazione dell' aliquota di trattenuta, di modo che alcuna modifica circa la retribuzione inizialmente pattuita può essersi perfezionata. Anche nell' ipotesi di un errore commesso dalla convenuta, essa poteva ragionevolmente credere che la retribuzione corrisposta all' istante per cinque anni, senza alcuna contestazione, corrispondeva a quanto pattuito. L' appello deve di conseguenza essere respinto e la decisione impugnata confermata.

#### **E. 4**

Il gravame andrebbe del resto respinto anche per altri motivi. Per quanto di pertinenza alla fattispecie, l' art. 108 cpv. 1 della Legge tributaria cantonale (RL 10.2.1.1) differenzia tra l' aliquota applicabile alle persone sole (lett. a) e quella per i contribuenti nubili e celibi che vivono in comunione domestica con figli minorenni (lett. b). Nella versione vigente quando la fattispecie controversa si è realizzata, ossia quella precedente alla modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2007, era sì prevista per le persone nubili o celibi che vivessero in comunione domestica con figli minorenni un' aliquota diversa rispetto a quella applicabile alle persone sole, ma solo a condizione che esse vivessero "da soli" in tale comunione domestica, ossia non con un' altra persona maggiorenne. Tale normativa cantonale era in contrasto con l' art. 11 cpv. 1 della legge federale sull' armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14), in vigore dal 1° gennaio 1993, che non poneva la condizione "da soli". Tuttavia, l' incompatibilità è data solo dal 1° gennaio 2001, poiché l' art. 72 cpv. 1 della legge federale testé citata prevedeva quale termine ultimo entro il quale i cantoni erano tenuti ad adeguare le loro leggi al diritto federale superiore il 31 dicembre 2000 (cfr. sentenza CDT inc. 80.2005.82 del 17 novembre 2005 pubblicata in RtiD 2006 – I n. 12t). L' istante ha sempre sostenuto di convivere sin dal 1993 con \_\_\_\_\_ (istanza 23 ottobre 2006, pag. 2 nel mezzo; udienza di discussione 9 novembre 2006, pag. 1 in basso; udienza di discussione finale 14 dicembre 2006, pag. 2 in mezzo). Ne consegue che per quanto concerne gli anni dal 1995 al 2000 la convenuta aveva applicato a giusta ragione l' aliquota per le persone sole (A), in quanto il lavoratore non adempiva la condizione posta dall' art. 108 cpv. 1 della LT (nella versione allora in vigore).

#### **E. 5**

Non si prelevano tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CC; art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30' 000.- (fr. 18' 105.65). L' istante, interamente soccombente, verserà alla convenuta un' equa indennità per ripetibili (art. 148 CPC). Per i quali motivi pronuncia: 1. L' appello 12 gennaio 2007 di AP 1 è respinto. 2. Non si prelevano tasse né spese. L' appellante rifonderà a controparte fr. 1' 600.- di ripetibili. 3. Intimazione: -; -. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d' appello La presidente  
La segretaria Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un' istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.